



11371-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

DISTANZE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1668/2015

- SERGIO GORJAN - Presidente - Cron. 11371
- ELISA PICARONI - Consigliere - Rep. C1
- GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Ud. 19/12/2018
- GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere - CC
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1668-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato

FILIPPO SCHEPIS;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , in proprio e quale procuratore di

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) ;

- **controricorrente** -

2018

3938

82

fh

avverso la sentenza n. 365/2014 della CORTE D'APPELLO
di MESSINA, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHEIS;

2

14



R.G. 1668/2015

PREMESSO CHE

1. Nel 1991 (omissis) chiedeva al Pretore di Naso di ordinare la sospensione della costruzione dell'opera intrapresa da (omissis) sul fondo, sito nel comune di (omissis), limitrofo al proprio, in quanto non rispettava la prescritta distanza di 10 metri. Con sentenza n. 33/1993, il Pretore confermava le precedenti ordinanze di sospensione dei lavori e ordinava la demolizione o l'arretramento della nuova opera fino al raggiungimento della distanza di 10 metri dalla parete finestrata dell'immobile della ricorrente.

2. Avverso tale decisione proponeva appello (omissis), quale procuratore di (omissis) e in proprio (avendo nel frattempo acquistato l'immobile oggetto del giudizio), lamentando, tra l'altro, l'erronea qualificazione del fabbricato in corso di realizzazione quale "nuova opera", con conseguente inapplicabilità della distanza di 10 metri tra le pareti finestrate prevista dal regolamento edilizio del Comune di Ucria, in virtù della deroga contenuta nella legge della regione Siciliana n. 38/1978, non richiedendo il ripristino di un fabbricato, danneggiato dal terremoto e poi demolito, il rispetto delle distanze previste per le nuove costruzioni. Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 256/2004, accoglieva l'impugnazione e revocava i provvedimenti pretorili di sospensione dell'opera.

3. Avverso la sentenza (omissis) proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Questa Corte, con sentenza n. 51/2010, accoglieva il primo motivo del ricorso, statuendo quanto segue: "si osserva che in effetti il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la legge regionale n. 38 del 1978, art. 6, autorizzando il ripristino nello stesso sito dell'immobile danneggiato o distrutto dal sisma del



1978, abbia implicita *vis derogatoria* in tema di distanze rispetto alla normativa antisismica statale. Così facendo non ha però considerato che, per il principio gerarchico delle fonti ciò non sarebbe tecnicamente possibile, e che, in realtà, nella specie non è neppure ipotizzabile un concorso di norme legislative statali e regionali. Infatti la disciplina delle distanze, ma tale specifica questione non è oggetto di doglianza, rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla quale, per quanto concerne lo specifico della doglianza, è per di più riservata l'esclusiva competenza in materia di sicurezza, sì che la consentita conforme ricostruzione nello stesso sito va necessariamente esclusa dall'interprete nella ipotesi in cui interferisca con la legislazione antisismica statale, posta a presidio della pubblica incolumità e sicurezza"; all'accoglimento di tale "assorbente" motivo seguiva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Messina affinché, applicato il principio richiamato, accertasse "il rispetto delle distanze stabilite dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente".

4. Riassunto il processo, la Corte di appello di Messina – con sentenza 14 maggio 2014, n. 365 – accoglieva nuovamente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza del Pretore di Naso, rigettava le domande di (omissis) e revocava i provvedimenti pretorili di sospensione dei lavori.

5. Contro la sentenza ricorre in cassazione (omissis) .

Resiste con controricorso (omissis) .

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 384, comma 1, c.p.c.: il giudice di rinvio si è limitato a replicare il passaggio motivazionale già cassato dalla Corte di cassazione, ripristinando così in maniera



arbitraria e in violazione del comando ricevuto la *vis* derogatoria dell'art. 6 della legge regionale n. 38/1978, in tal modo vanificando la statuizione contenuta nella sentenza n. 51/2010 e pervenendo ad assicurare il medesimo risultato della cassata pronuncia resa dal Tribunale di Patti.

Il motivo è fondato. Il giudice di rinvio è partito dalla seguente premessa:

-il Tribunale, nella sentenza cassata, ha reputato che nella specie l'intervento edilizio si sia tradotto nel ripristino dell'immobile preesistente e ha così ritenuto operante la deroga prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 38/1978, secondo cui "nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge è consentito il ripristino in sito degli immobili danneggiati o distrutti, anche in deroga alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 del d.m. 2 aprile 1968 [..], purché il ripristino non comporti aumenti di volume o di superficie utile al calpestio rispetto a quelli originari";

-a fronte dell'obiezione dell'appellata che sosteneva l'applicabilità in ogni caso delle disposizioni sulle distanze dettate dalla normativa antisismica, il Tribunale ha ritenuto che il menzionato art. 6 della legge regionale ne costituisca espressa deroga;

-il punto è stato oggetto di censura da parte della sentenza di questa Corte, che ha affermato come la normativa speciale regionale non possa avere portata derogatoria rispetto a quella antisismica statale e ha chiesto al giudice di rinvio di accertare il rispetto delle distanze stabilite dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente.

La risposta al quesito posto da questa Corte è stata individuata dal giudice di rinvio nel medesimo art. 6 della legge regionale n. 38/1978, che richiama l'art. 13 della legge statale n. 178/1976 (contenente le norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del 1968), che prevede che nei comuni di dette zone si applichino, in deroga alle disposizioni della legge statale



antisismica (la legge n. 64/1974), quelle meno rigorose della legge n. 1684/1962, il cui art. 6 prevede sì la distanza minima di 6 metri, ma questo solo per le nuove costruzioni da realizzarsi nelle zone di nuova espansione urbanistica, mentre per quelle ricadenti nei centri abitati preesistenti si applica l'art. 17 della legge, che darebbe una disciplina più flessibile che non imporrebbe alcuna prescrizione sismica specifica, così che – nel caso in esame – vi sarebbero da rispettare solo le norme imposte dal regolamento edilizio del Comune di Ucria, per le quali però opera l'espressa deroga dell'art. 6 della legge regionale n. 38/1978. L'accertamento demandato da questa Corte si risolve così – conclude il giudice di rinvio – in un "accertamento negativo, non risultando nella specie alcuna norma sismica in tema di distanze da rispettare".

È evidente l'errore posto in essere dal giudice di rinvio. Questa Corte – che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non si è pronunciata circa la doglianza della qualifica dell'opera come mero ripristino della precedente costruzione – ha affermato il principio di diritto secondo cui la normativa speciale regionale non può avere portata derogatoria rispetto a quella antisismica statale e sulla base di questo principio ha chiesto al giudice di accertare "il rispetto delle distanze stabilite dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente". Il giudice, invece, ha del tutto prescinduto dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente e ha ritenuto applicabili le norme derogatorie della legge regionale n. 38/1978, e ciò solo perché queste contengono un richiamo ad una legge statale specificamente dettata per una particolare zona, diversa da quella in cui si trova l'opera per cui è causa, nella quale vi è stato un terremoto nel 1968.

II. Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice d'appello, individuato nella Corte d'appello di Catania, che deciderà la causa alla luce del principio di



diritto, già enunciato dalla pronuncia di questa Corte n. 51/2010 e sopra precisato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 dicembre 2018.

Il presidente
(Sergio Gorjan)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 29 APR. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI